

TRIBUNALE DI VITERBO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO ex art. 414 C.p.c.

Con contestuale autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Per: la Dott.ssa **DE ANGELIS ROBERTA** nata il 16/06/1964 a Roma (RM) - C.F. *DNGRRT64H56H501Z* e residente in Viale Gramsci n. 15, Civita Castellana (VT) ed elettivamente domiciliata in Nepi (VT), Via Tre Portoni n° 9 presso lo studio dell'Avv. Benedetta Cannas (C.F.: *CNN BDT 90S53 H501A*; pec: *benedettacannas@pec.ordineavvocativiterbo.it*; fax: *0761/570600*) che la rappresenta e difende per delega a margine del presente atto **(ricorrente)**

Contro:

A) Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., Viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma (RM), CF 80185250588, domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*; **(resistente)**

B) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio X - Ambito territoriale di Viterbo, Via del Paradiso n. 4 – 01100 Viterbo (VT), CF 80011930569, *uspvt.contenzioso@postacert.istruzione.it*; **(resistente)**

E nei confronti:

Di tutti i soggetti che sono stati inseriti negli elenchi di I fascia della Graduatoria Provinciale per Supplenze, classe di concorso A046, validi per l'attribuzione degli incarichi per gli aa.ss. 2024-2026, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale della Provincia di Viterbo (Ufficio X - Viterbo), eventualmente pregiudicati dall'esito

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e negli eventuali gradi successivi compreso il processo esecutivo ed eventuali opposizioni, l'Avv. **BENEDETTA CANNAS** (C.f.: *CNNBDT90S53H501A*; fax: *0761/570600*; pec: benedettacannas@pec.ordineavvocativiterbo.it); eleggendo domicilio presso il suo studio in Nepi, Via Tre Portoni, 9 conferendo alla medesima ogni facoltà di legge ivi compresa quella di transigere o conciliare, rinunciare agli atti, chiamare in causa terzi nominare sostituti, procuratori ed avvocati, eleggere domicilio presso altri avvocati, incassare somme e quietanzare. Informato ai sensi del Reg. UE 679/2016 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Nepi,

.....

La firma è autentica

.....



del presente giudizio e dall'integrazione dei punteggi in favore della ricorrente negli elenchi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per Supplenze di cui all'O.M. 88/2024, con conseguente mutamento dell'ordine di precedenza nella attribuzione degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2024/2025;

(Controinteressati)

Oggetto: RICORSO PER L'ACCERTAMENTO ED IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO INTEGRALE PER TITOLI E CARRIERA IN FAVORE DELLA RICORRENTE (dichiarati nella domanda di ammissione) IN RELAZIONE ALLA GRADUATORIA PROVINCIALE PER LE SUPPLENZE (GPS), per la classe di concorso A046, PUBBLICATA DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, Ambito Territoriale della Provincia di Viterbo (Ufficio X - Viterbo) VALIDA PER IL BIENNIO 2024-2026 NELLA PROVINCIA DI VITERBO (I FASCIA)

PREMESSO

- che la Dott.ssa De Angelis Roberta è docente di scuola secondaria di secondo grado abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A046;
- che la Dott.ssa De Angelis, a seguito dell'O.M. 88/2024 (*All.1 O.M. 88/2024*), inoltrava in data 06/06/2024 domanda di inserimento nella procedura di istituzione della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente per il biennio 2024/2026 nelle istituzioni scolastiche della provincia di Viterbo (*All.2 domanda di inserimento del 06/06/2024*);
- che successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, la ricorrente



risultava inserita con punteggio nettamente inferiore a quello spettante (*All.3 estratto GPS*);

- che la ricorrente è difatti in possesso del titolo di abilitazione per la classe A046 conseguito in data 11/04/2023 a seguito di superamento del "Concorso Ordinario DD449/2020 ss.mm." presso U.S.R. Lazio, titolo che attribuisce alla stessa n. 24 punti;

- che la ricorrente, da un controllo effettuato nella copia della domanda inviata, notava che, pur avendo indicato il titolo di accesso posseduto nel punto A.1 della domanda, ovvero "Concorso Ordinario DD449/2020 ss.mm.", e pertanto assolvendo integralmente all'obbligo di dichiarazione del titolo, non aveva riportato nuovamente detto titolo nel punto A.2, ritenendo di averlo già indicato al punto precedente (*All.4 estratto domanda di inserimento del 06/06/2024 – sezioni A.1, A.2*);

- che detta mancata ripetizione del titolo le aveva fatto perdere l'attribuzione di n. 24 punti spettanti, vedendosene assegnati solo 34 totali;

- che, difatti, dalla tabella A/3 pubblicata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (*All.5 tabella A/3*) ai fini di conoscere i titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, viene descritto alla sezione A.1 il "Titolo abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso", nel caso della ricorrente viene indicato il titolo di abilitazione a seguito di superamento di concorso ordinario nel 2020 con votazione 64/100, che assegna 4 punti; mentre alla sezione A.2, dove vengono richiesti i titoli da aggiungere ai punteggi della sezione A.1, la ricorrente avrebbe dovuto indicare quanto già descritto nella sezione A.1,



ovvero presumibilmente la lettera f) *“per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori 24 punti”*, che altro non è nel caso di specie il dettaglio di quanto già indicato alla sezione A.1;

- che con istanza di rettifica in autotutela inviata a mezzo pec in data 03/10/2024, la ricorrente indicava prontamente la presenza dell'errore materiale intervenuto nella compilazione della domanda, errore di per sé intuibile, chiedendo la correzione dello stesso e l'attribuzione dei 24 punti mancanti (**All.6** pec inviata dalla Dott.ssa De Angelis in data 03/10/2024);

- che con mail ordinaria di riscontro (prot. 4871/2024) del 09/10/2024, l’U.S.P. di Viterbo non accoglieva la richiesta, adducendo che ai sensi dell’art. 3 co. 3 dell’O.M. 88/2024 *“ai fini dell’aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”* (**All.7** mail di riscontro USP di Viterbo del 09/10/2024);

- che, per il tramite della sottoscritta procuratrice, con pec dell’8/11/2024, la ricorrente tentava nuovamente di sollecitare l’Ufficio Scolastico Provinciale di Viterbo alla correzione dell’errore materiale mediante l’applicazione del principio del soccorso istruttorio, pec allo stato protocollata (5521/2024) ma mai riscontrata (**All.8** pec dell’Avv. Cannas Benedetta dell’8/11/2024);

- che è intenzione della Dott.ssa De Angelis Roberta proporre ricorso per il riconoscimento in suo favore del punteggio integrale per titoli e carriera nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS - I Fascia) valida per il



biennio 2024-2026 relativa alla classe di concorso A046 nella provincia di Viterbo per i seguenti

MOTIVI

In Via Preliminare:

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO DEL LAVORO

Preliminarmente si evidenzia che la presente controversia è correttamente devoluta alla cognizione del Giudice ordinario, in materia di lavoro, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm..

La Suprema Corte più volte ha sostenuto che il corretto riparto di giurisdizione in relazione concernente le graduatorie GPS va individuato in ragione alla tipologia di pretesa azionata, ovvero riconoscimento del diritto soggettivo all'inserimento nelle Gps, e pertanto, essendo il *petitum* del presente giudizio costituito dal pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle dette graduatorie di prima fascia Gps con il corretto punteggio, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, *«al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in*



una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario» (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 17123/2019).

Al riguardo, in analoghi giudizi avverso l'errata attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), i Giudici Amministrativi, recentemente pronunciatisi, hanno espressamente confermato che *“le controversie inerenti il collocamento nelle graduatorie del comparto scolastico sono attribuite al giudice ordinario se, come nel caso di specie, il ricorso è diretto all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria e non all'annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo che disciplina la materia; la formazione e la gestione delle graduatorie non darebbe luogo infatti ad una procedura concorsuale, ma al mero accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti e gli atti adottati sarebbero privi di contenuto discrezionale”* (C.d.S., Sez. VI, n. 6230/2021, cit.).

Con recentissima pronuncia (parere n. 888 del 25/07/2024), **il Consiglio di Stato proprio in relazione alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ha sottolineato e stabilito la competenza del Giudice Ordinario**



in funzione di Giudice del lavoro non solo in relazione al *petitum* della domanda giudiziale, ma anche alla natura del concorso.

Il Consiglio di Stato infatti esclude che il relativo procedimento di formazione delle graduatorie GPS abbia natura di selezione concorsuale, osservandosi in proposito che l'art. 3 co. 3 della OM n. 88/2024 prevede che *ai fini della formazione delle graduatorie i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate*, e pertanto l'assenza di profili di selezione comparativa tra gli aspiranti (procedura selettiva, commissione giudicatrice o valutazioni comparative) **priva il procedimento delle caratteristiche tipiche del concorso**.

Trattasi difatti di una procedura in cui non vi sono posti messi da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come “graduazione meccanica”, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la conseguenziale attribuzione del punteggio secondo i criteri fissati dalle Tabelle allegate nelle Ordinanze Ministeriali.

L'assenza di una procedura concorsuale esclude la configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo, conclusione questa confermata, sotto il profilo sostanziale della considerazione delle posizioni giuridico-soggettive coinvolte, dalla circostanza che vengono in rilievo unicamente posizioni di diritto soggettivo del privato e non anche di interesse legittimo, risultando pure le determinazioni assunte dall'Amministrazione, all'esito del procedimento di verifica di quanto dichiarato in domanda, esercizio



degli ordinari poteri datoriali e non anche espressione di poteri autoritativi. Si può pertanto affermare senza dubbio che la tipologia di graduatoria (GPS) come sopra meglio specificato non presenta i requisiti di procedura concorsuale ed altresì che la pretesa azionata dalla ricorrente sia qualificabile come diritto soggettivo, in quanto la domanda azionata non concerne il generico annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo ma altresì al proprio diritto di veder riconosciuti ed accertati i requisiti in capo alla docente, confermando la competenza del giudice ordinario.

NEL MERITO

1) VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO, NONCHE' DEI PRINCIPI DI DILIGENZA E CORRETTEZZA

In questa sede si evidenzia e si contesta un'istruttoria palesemente carente da parte della Pubblica Amministrazione laddove **non risulta applicato dalla stessa il principio del cd. soccorso istruttorio**, principio di ordine generale dell'azione amministrativa, impiegato con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede, principio sancito anche dall'art. 6, co. 1, lett. b) della L. n. 241/1990, nel quale viene specificato che l'amministrazione *«può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali»*.

La disciplina normativa vigente è chiara, non lasciando adito ad alcun dubbio circa l'onere per l'Amministrazione pubblica di istituire un dialogo



collaborativo con il privato, come previsto anche dall'art. 71, co. 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in quanto *“qualora le dichiarazioni [...]presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità”*.

La ratio dell'istituto del principio del soccorso istruttorio viene sottolineata dalla recentissima pronuncia dei **Giudici Amministrativi del TAR del Lazio** (Sent. 15901 del 21/08/2024), i quali **precisano che è attivabile il soccorso istruttorio in episodi di documentazione irregolare o carente, ed anche in casi di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla Pubblica Amministrazione qualora tale l'errore sia riconoscibile**, ed in tali occasioni ben può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente.

Il Tar del Lazio quindi propende per un'applicazione ampia del suddetto principio, il quale deve ritenersi di portata generale, e difatti **l'attivazione del soccorso istruttorio deve ritenersi tanto alleata al candidato quanto necessaria all'Amministrazione stessa**, essendo diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici.

Il danno prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione e quindi non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.



Ove pertanto il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta, il soccorso istruttorio va attivato qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Ebbene l'errore materiale che l'odierna ricorrente ha riscontrato a posteriori nella compilazione della domanda di accesso alle GPS è da considerarsi errore scusabile in quanto palese e facilmente desumibile, emergendo sulla base di un semplice raffronto fra le dichiarazioni contenute nella domanda e l'esito delle valutazioni operate dall'Amministrazione resistente.

Come rappresentato in fatto, **la docente nella compilazione della domanda indicava già nella sezione A.1 il titolo di accesso, ovvero il “Concorso Ordinario DD449/2020ss.mm.”**, mentre mancava di indicarlo nella finestra successiva A.2, perdendo l'attribuzione dei 24 pt alla stessa spettanti.

Pertanto, già da un preliminare controllo l'amministrazione resistente avrebbe potuto evincere il mancato inserimento e quantomeno, pur non volendo *de plano* attribuire i 24 pt derivanti dal titolo, richiedere come previsto dall'6, co. 1, lett. b) L. n. 241/1990 un'integrazione alla domanda al fine di chiarire i titoli effettivamente posseduti dalla candidata.

Ancor più, **successivamente all'istanza in autotutela presentata dalla ricorrente in data 03/10/2024**, nella quale veniva delucidata la posizione della stessa, **la Pubblica Amministrazione avrebbe potuto e dovuto eseguire una verifica della domanda e procedere alla rettifica dei titoli mediante il suddetto strumento del soccorso istruttorio, dal momento**



che le informazioni in merito ai requisiti erano state comunque acquisite dall'Amministrazione resistente e, quindi, dovevano intendersi conosciute o comunque conoscibili.

La mancata valutazione di detti titoli, pertanto, integra una chiara violazione dei principi di diligenza, correttezza e buona fede che governano l'attività istruttoria nella compilazione delle graduatorie scolastiche, in quanto determinano un'evidente elusione del dovere di garantire il soccorso istruttorio, laddove è necessario evitare che un errore solo materiale possa comportare l'alterazione del meccanismo selettivo.

Appare ancor più assolutamente sproporzionato l'irragionevole ed eccessivo formalismo della procedura telematica, correlato all'utilizzo di rigidi sistemi informatici predisposti dall'Amministrazione.

È stato da tempo evidenziato che *«in presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato e così anche le opzioni sul portale dal candidato e non registrate dal sistema. Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Tale esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità,*



trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica» (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Sentenza n. 9925/2021 - T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, Sentenza n. 5126/2018 - Tar Lazio, Roma Sez. III bis, Sentenza n. 1546/2011).

Non si tratta, pertanto, di effettuare un'estensione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, quanto piuttosto di addivenire ad una valutazione unitaria della domanda proposta, ove erano già stati indicati tutti i titoli di studio posseduti, validi per l'inserimento nelle rispettive graduatorie, tali da consentire all'Amministrazione scolastica di conoscere l'intero *cursus studiorum* della ricorrente, avendo comunque recepito le dichiarazioni sui titoli di studio conseguiti.

2) DANNO PATRIMONIALE DERIVANTE DALL'ERRATO INSERIMENTO NELLA GPS NONCHE' NELLE GRADUATORIE INCROCIATE ADSS SOSTEGNO

Si evidenzia a questo Tribunale che la ricorrente non solo risulta penalizzata dalla mancata attribuzione dei 24 pt spettanti e non riconosciuti in relazione alla posizione attuale nella graduatoria GPS per la classe di concorso A046, con la conseguenza della perdita economica di mesi di lavoro, in attesa della convocazione alla cattedra, ma i punti non riconosciuti vanno a ledere anche la posizione delle cosiddette graduatorie incrociate, istituite per affidare incarichi quali "insegnanti di sostegno", incarichi già sostenuti e pertanto sostenibili dalla docente.



Quanto al danno patrimoniale derivante dall'erronea posizione della ricorrente nella graduatoria, questo è coincidente con la mancata percezione dell'emolumento cui la Dott.ssa De Angelis avrebbe avuto diritto in qualità di docente nell'ambito dell'incarico assegnatogli dall'esatta posizione.

Si evidenzia a questo Tribunale difatti che, da controlli effettuati scorrendo la graduatoria, risulta convocato il docente che nella GPS ha come punteggio 56, mentre la ricorrente, qualora le fossero stati riconosciuti i 24 punti non assegnati, avrebbe avuto un totale punteggio di 58, e pertanto ad oggi sarebbe stata già assegnata ad un istituto scolastico della provincia, piuttosto attualmente ella ha ancora 5 candidati che la precedono in graduatoria, prima di poter essere effettivamente chiamata alla cattedra.

Pertanto, il danno è quantificabile nella mensilità lorda pari approssimativamente ad € 2.500,00 (*All.9 busta paga a.s.2023/24 per incarico supplenza*) per ciascuna mensilità, da moltiplicarsi per il numero delle mensilità maturate quantomeno dalla data di assunzione del candidato con l'inferiore punteggio di 56 fino all'effettiva presa di servizio.

**3) DANNO DA PERDITA DI CHANCES IN RELAZIONE ALLA
NON ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO FUTURO PER MANCATO
CONFERIMENTO DELL'INCARICO NEGLI AA.SS. 2024/2026**

Oltre al già descritto danno patrimoniale, sussiste anche l'evidente gravissimo danno, subito e subendo dalla docente, conseguente al mancato inserimento con il giusto punteggio nelle Graduatorie Provinciali di prima fascia per accedere al conferimento di incarichi di supplenza durante il biennio AA.SS. 2024/26, con l'inevitabile perdita non solo di lavoro ma anche di chances future.



L'errato posizionamento nelle graduatorie determina non solo la perdita dell'attività lavorativa e quindi la possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2024/2025, perdendo la retribuzione di almeno un anno, ma anche **la perdita del relativo punteggio assegnato conseguentemente all'insegnamento durante l'anno scolastico, che è strettamente correlato alle chances occupazionali.**

A tal proposito, si rappresenta al Tribunale adito che il servizio di insegnamento non di ruolo a tempo determinato, secondo quanto disposto ex lege n. 124/1999, è considerato come **anno scolastico valido ai fini della maturità dell'annualità di servizio se ha avuto la durata di almeno 180 giorni**, annualità di servizio che assegna punteggi utilizzabili in successivi bandi e graduatorie, possibilità di accesso alle procedure straordinarie di assunzione finalizzata all'immissione in ruolo, nonché ad altri concorsi.

Al fine di rendere più trasparente l'evidente danno che si sta creando in capo alla ricorrente, occorre illustrare che la stessa nell'anno scolastico 2022/2023 (299 giorni) ha prestato servizio quale docente di sostegno presso il Liceo Artistico U. Midossi di Civita Castellana, servizio per il quale le sono stati assegnati 12 punti, ed ancora nell'anno scolastico 2023/2024 (294 giorni) ha prestato servizio quale docente supplente presso l'Istituto Scolastico di Istruzione Superiore di Bassano Romano, servizio per il quale le sono stati assegnati altri 12 punti.

È pertanto palese che, oltre la mancata retribuzione, la ricorrente subirà una perdita in termini di punteggio almeno per un anno scolastico, dato che stante la sua attuale posizione in graduatoria difficilmente verrà convocata



in servizio per l'anno scolastico corrente, ed anche per il successivo anno scolastico 2025/2026 è comunque dubbia la convocazione per l'intero anno scolastico, e quindi si potrebbero quantificare in n. 24 punti persi ingiustamente.

Occorre aggiungere che i punteggi pubblicati dalla graduatoria provinciale di I fascia per le supplenze vanno a creare quelle graduatorie cosiddette "graduatorie incrociate" per la nomina degli insegnanti di sostegno (ADSS), ovvero gli elenchi dei docenti che possono essere assegnati per il ruolo di insegnante di sostegno, in mancanza di docenti abilitati.

L'assegnazione dell'errato punteggio alla ricorrente ha fatto sì che la stessa sia scesa anche nelle suddette graduatorie per l'incarico di sostegno, creando un ulteriore danno.

Per tutte le motivazioni esposte, la Dott.ssa De Angelis Roberta, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ill.mo Giudice designato presso il Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, di voler fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, con termine per la notifica del presente ricorso e pedissequo decreto di comparizione, per ivi sentire accogliere le presenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:

1) previo riconoscimento dell'esatto punteggio spettante alla ricorrente per i titoli posseduti, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito ed all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio X - Ambito territoriale di Viterbo, di inserire la ricorrente nella posizione e



secondo il punteggio spettante e maturato nella prima fascia della classe di concorso A046 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché nella Graduatorie incrociate per il sostegno ADSS dell'ambito territoriale di Viterbo valide per il biennio scolastico 2024/2026;

2) e per l'effetto, previo accertamento del danno subito dalla ricorrente, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio X - Ambito territoriale di Viterbo al risarcimento del danno conseguente alla mancata assunzione a titolo di danno patrimoniale (lucro cessante) da liquidarsi nella misura di una mensilità lorda, indicativamente pari ad €2.500,00 per ciascuna mensilità maturata a far data dal mese di ottobre 2024 (data in cui approssimativamente viene chiamato al servizio il docente con punteggio simile all'odierna ricorrente) fino alla data di effettiva assunzione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa misura minore o maggiore che verrà provata in corso di giudizio ed in difetto in misura equitativa;

3) e per l'effetto, previo accertamento del danno subito dalla ricorrente, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio X - Ambito territoriale di Viterbo al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dei punti non assegnati a causa della mancata chiamata in servizio per l'anno scolastico 2024/2025, nella misura che il giudice vorrà determinare in via equitativa.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, anche e soprattutto alla luce dell'ingiustificato rigetto dell'istanza di rettifica in



autotutela presentata dalla Dott.ssa De Angelis.

In via istruttoria:

Si producono i documenti citati in narrativa:

- 1:** O.M. 88/2024;
- 2:** domanda di inserimento del 06/06/2024;
- 3:** estratto GPS;
- 4:** estratto domanda di inserimento del 06/06/2024 – sezioni A.1, A.2;
- 5:** tabella A/3;
- 6:** pec inviata dalla Dott.ssa De Angelis in data 03/10/2024;
- 7:** mail di riscontro USP di Viterbo del 09/10/2024;
- 8:** pec dell'Avv. Cannas Benedetta dell'8/11/2024;
- 9:** busta paga a.s.2023/24 per incarico supplenza;
- 10:** dichiarazione redditi 2023;
- 11:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al reddito imponibile.

Con riserva di meglio dedurre, precisare, modificare e formulare mezzi istruttori in prefiggendo termine.

La sottoscritta procuratrice dichiara che il valore della procedura è di valore indeterminabile, e che la Dott.ssa De Angelis Roberta può beneficiare dell'esenzione in materia per non superamento della soglia di reddito di € 38.514,03, come da dichiarazione allegata (**All.10-11**).

Nepi, 29/11/2024

Avv. Benedetta Cannas



Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151

c.p.c.

Premesso:

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento con il corretto punteggio negli elenchi di I fascia della Graduatoria Provinciale per Supplenze, classe di concorso A046, validi per l'attribuzione degli incarichi per l'a.s. 2024-2026, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale della Provincia di Viterbo (Ufficio X - Viterbo);
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai potenziali controinteressati, eventualmente pregiudicati dall'esito del presente giudizio e dall'integrazione dei punteggi in favore della ricorrente negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per Supplenze di cui all'O.M. 88/2024, con conseguente mutamento dell'ordine di precedenza nella attribuzione degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2024/2025;
- che la notifica del ricorso con le modalità ordinarie sarebbe invero impossibile non solo in ragione del rilevante numero di destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificarli tutti, non garantendo la compiuta instaurazione del contraddittorio;
- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarebbe inidonea allo scopo non prevedendo la pubblicazione integrale dell'atto introduttivo, nonché estremamente onerosa per la ricorrente;
- che il Giudice adito può comunque autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c.



la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi gli strumenti telematici, la cui validità è ormai riconosciuta dalla giurisprudenza e utilizzata per questo tipo di ricorsi;

- che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale della Provincia di Viterbo (Ufficio X- Viterbo) è certamente modalità idonea ad assicurare la conoscibilità di esso a tutti i controinteressati, i quali potrebbero intervenire nel giudizio.

Tanto premesso e ritenuto, la sottoscritta Avv. Benedetta Cannas

Fa istanza

Affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quella stabilita dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Voglia autorizzare

La notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione nella parte all'uopo dedicata e nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale della Provincia di Viterbo (Ufficio X- Viterbo).

Nepi, 29/11/2024

Avv. Benedetta Cannas

